

QUAL È IL LIMITE DI RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINO PERICOLOSO?

(Cass. 20.3.2018 n. 6846)

Nel caso di somministrazione di un vaccino obbligatorio, il Ministero della Salute è responsabile dei danni provocati dall'errata somministrazione oppure dalla somministrazione di un vaccino pericoloso per una determinata categoria di persone.

La responsabilità ministeriale, tuttavia, non può superare il limite delle conoscenze scientifiche, come è stato chiarito nella recente pronuncia che ora esaminiamo.

Il caso

Venuti a conoscenza della pericolosità del vaccino antipolio di tipo "Sabin" in soggetti affetti da sindrome immunodepressiva, i genitori di due bambini vaccinati e poi deceduti agiscono nei confronti del Ministero della Sanità per il risarcimento dei danni. La domanda viene tuttavia respinta sia in primo grado che in appello.

In particolare, la Corte d'appello osservava che "anche se fosse stato espressamente previsto nel protocollo di somministrazione del vaccino che questa fosse sospesa ai bambini immunodepressi, nel caso specifico si sarebbe comunque proceduto a somministrare il farmaco in quanto i due bambini non presentavano alcun sintomo o, comunque, una storia clinica da cui poter dedurre che fossero bambini immunodepressi".

La sentenza di Cassazione

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dei genitori osserva che la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione la tardiva introduzione nel protocollo, da parte del Ministero, del vaccino di tipo "Salk" che non presentava le controindicazioni del "Sabin".

La Suprema Corte, tuttavia, respinge anche questo motivo di reclamo.

In particolare, osservano i giudici che il Ministero aveva sostituito il vaccino Sabin con il Salk poco dopo che la comunità scientifica internazionale aveva riconosciuto la pericolosità del primo tipo di vaccino in determinate situazioni.

Perciò, prosegue la Corte, *"una volta dimostrato che il danno si sia verificato in conseguenza della vaccinazione col sistema Sabin, il giudice di merito è tenuto a verificare se la pericolosità di quel vaccino fosse o meno nota*

all'epoca dei fatti e se sussistessero alla stregua delle conoscenze di quel momento ragioni di precauzione tali da vietare quel tipo di vaccinazione o da consentirla solo con modalità idonee a limitare i rischi ad essa connessi”.

Nel caso specifico invece, risultava che l'ultima vaccinazione dei due bambini era avvenuta in epoca anteriore rispetto all'insorgenza dei primi allarmi nella comunità scientifica sulla nocività del Sabin.

Questa circostanza porta la Corte ad escludere sia la responsabilità del Ministero che quella del medico vaccinatore; a quest'ultimo si chiede di operare *“con prudenza e con la diligenza richiesta a qualsiasi 'buon padre di famiglia'”* ma, secondo la Corte, le conoscenze scientifiche dell'epoca fanno ritenere che il medico non fosse venuto meno ai suoi obblighi.

Quanto infine alla contestazione che l'introduzione di tale farmaco (avvenuta in Italia nel 1984) fosse tardiva rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del tempo, osserva la Corte che si tratta di una circostanza non provata in giudizio, ribadendo con tale affermazione il principio per cui l'onere della prova ricade sul soggetto danneggiato che agisce in giudizio.

D.M.